Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 agosto 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° agosto 1983.

Assoggettamento della S.r.l. Olmat, in Cascine Vica Rivoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza depositata in data 22 luglio 1983 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Olmat, con sede in Cascine Vica Rivoli, corso IV Novembre n. 53, nonché il collegamento della stessa società con la S.a.s. Pianelli e Traversa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Pianelli e Traversa, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. Mario Boidi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Olmat, quale società collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Olmat, con sede in Cascine Vica Rivoli, corso IV Novembre n. 53, collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Mario Boidi, nato a Torino il 1° marzo 1930.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4856)

DECRETO 1° agosto 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Ruffini, in Cascine Vica Rivoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza depositata in data 19 luglio 1983, con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Ruffini, con sede in Cascine Vica Rivoli, via Albenga n. 78, nonché il collegamento della stessa società con la S.a.s. Pianelli e Traversa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Pianelli e Traversa, è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. Mario Boidi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Ruffini, quale società collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Ruffini, con sede in Cascine Vica Rivoli, via Albenga n. 78, collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Mario Boidi, nato a Torino il 1° marzo 1930.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4857)

DECRETO 1° agosto 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Pianelli e Traversa finanziaria, in Cascine Vica Rivoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza depositata in data 19 luglio 1983, con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Pianelli e Traversa finanziaria, con sede in Cascine Vica Rivoli, corso IV Novembre n. 55, nonché il collegamento della stessa società con la S.a.s. Pianelli e Traversa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Pianelli e Traversa, è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. Mario Boidi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Pianelli e Traversa finanziaria, quale società collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Pianelli e Traversa finanziaria, con sede in Cascine Vica Rivoli, corso IV Novembre n. 55, collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Mario Boidi, nato a Torino il 1° marzo 1930.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4858)

DECRETO 1° agosto 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Gutter, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza depositata in data 19 luglio 1983, con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Gutter, con sede in Milano, via A.F. Stella n. 5, nonché il collegamento della stessa società con la S.a.s. Pianelli e Traversa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Pianelli e Traversa, è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. Mario Boidi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Gutter, quale società collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Gutter, con sede in Milano, via A.F. Stella n. 5, collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Mario Boidi, nato a Torino il 1° marzo 1930.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4859)

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Mario Boidi, nato a Torino il 1° marzo 1930.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4860)

DECRETO 1° agosto 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Metallotecnica sarda, in Cagliari, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza depositata in data 19 luglio 1983, con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Metallotecnica sarda, con sede in Cagliari, nonché il collegamento della stessa società con la S.a.s. Pianelli e Traversa, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Pianelli e Traversa, e autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il prof. Mario Boidi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Metallotecnica sarda, quale società collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Metallotecnica sarda, con sede in Cagliari, collegata con la S.a.s. Pianelli e Traversa, è posta in amministrazione straordinaria.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 agosto 1983.

Disciplina del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero ed altri prodotti ortofrutticoli, previsto dal regolamento (CEE) n. 516/77. Termini e condizioni di pagamento del prezzo minimo di cui al regolamento (CEE) n. 1530/78.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1088/83 del Consiglio del 4 maggio 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1932/83 della commissione del 14 luglio 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 1618/83 della commissione, del 15 giugno 1983, che fissa, per la campagna 1983-84 l'importo dell'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodoro, i pomodori pelati interi e pelati surgelati interi, i pomodori pelati non interi e pelati surgelati non interi, i fiocchi di pomodori, i succhi di pomodori, della voce doganale ex 20.02 ed ex 20.07, le pesche e le ciliege conservate allo sciroppo nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento (CEE) n. 1602/82 della commissione del 22 giugno 1982, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di

pomodori e per le prugne secche ed al prezzo minimo fissato per le susine da innesto, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2035/83 della commissione del 22 luglio 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 1614/83 della commissione, del 15 giugno 1983 che modifica il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, introducente una sostanziale modifica nel calcolo dell'aiuto, rapportato, per i prodotti diversi dal concentrato di pomodoro al peso lordo limitato al 117% del peso netto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1871/83 della commissione dell'8 luglio 1983 che fissa per la campagna 1983-84 l'importo dell'aiuto alla produzione per le prugne secche, nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento (CEE) n. 1997/83 della commissione del 18 luglio 1983 che fissa per la campagna 1983-84 l'importo dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo nonché il prezzo minimo da pagare ai produttori;

Visto il regolamento (CEE) n. 1808/78 della commissione del 28 luglio 1978 che integra il citato regolamento (CEE) n. 1530/78, introducendo la nozione di produttore agricolo;

Considerata la necessità di disciplinare i controlli in ordine al rispetto della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro per il personale dipendente dalle aziende agro-industriali, utilizzato sia direttamente che indirettamente, per la lavorazione di pomodori, pesche, pere Williams, ciliege e prugne secche, ai fini della fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977;

Visto il riconoscimento, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 ottobre 1978, n. 674:

dell'Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli - U.N.A.PR.O.,

dell'Unione italiana associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.I.A.P.O.A.,

dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.N.A.P.O.A.,

rispettivamente formalizzato, per la prima, con decreto ministeriale 25 novembre 1981 e per le altre due, con decreti ministeriali 26 aprile 1982;

Considerata l'opportunità di responsabilizzare le unioni in causa, attribuendo loro la difesa del prezzo minimo da pagare al produttore agricolo qualora la propria associazione contratti direttamente con l'industria prodotti per la fabbricazione dei « conservati » di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77, citato in apertura, così completando un processo di autonoma difesa di siffatto comparto rurale, già iniziato con analoghe attribuzioni di responsabilità alle associazioni di produttori agricoli;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne in conseguenza delle cennate misure particolari intervenute nella legislazione comunitaria per lo specifico settore dei concentrati di pomodori, pomodori pelati interi, pomodori pelati non interi, succhi di pomodori della voce doganale ex 20.07, pesche conservate allo sciroppo, prugne secche, pomodori pelati surgelati interi e non interi, fiocchi di pomodori, succhi di pomodori della voce doganale ex 20.02 C, pere Williams e ciliege conservate allo sciroppo;

Visto il proprio decreto 10 agosto 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 24 agosto 1982;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

CAPO PRIMO

Art. 1.

Finalità del decreto

Le norme del presente decreto:

disciplinano l'applicazione del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero, pomodoro pelato surgelato intero e non intero, succo di pomodoro della voce ex 20.02, succo di pomodoro della voce ex 20.07, fiocco di pomodoro, pesche conservate allo sciroppo, pere Williams conservate allo sciroppo, ciliege conservate allo sciroppo e prugne secche, previsto dal regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977;

prevedono disposizioni, per quanto concerne i termini e le condizioni di pagamento del prezzo minimo così come voluto dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, modificato per le necessità di specie dal regolamento (CEE) n. 2096/81 della commissione del 25 luglio 1981;

attuano i controlli indicati dal citato regolamento (CEE) n. 1530/78 e prescrivono quelli demandati agli Stati membri produttori dal regolamento (CEE) numero 2096/81 testè indicato.

Art. 2.

Condizioni degli aiuti

Gli aiuti alla produzione di cui al precedente articolo sono concessi in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, e successive modifiche, e nelle misure stabilite dai regolamenti (CEE) della commissione numeri 1618/83, 1871/83 e 1997/83, rispettivamente del 15 giugno 1983, 8 luglio 1983 e 18 luglio 1983, adottate in attuazione del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Termini e condizioni di pagamento del prezzo minimo

Il pagamento del prodotto agli agricoltori interessati, sulla base dei prezzi minimi contemplati dai regolamenti (CEE) della commissione numeri 1618/83, 1871/83 e 1997/83, rispettivamente del 15 giugno 1983, 8 luglio 1983 e 18 luglio 1983, avverrà per il:

20% del prodotto conferito entro il 20 settembre, il 30 settembre; un ulteriore acconto sarà corrisposto il 31 ottobre sul prodotto conferito entro il 20 ottobre, in modo che l'importo totale corrisposto, da parte della industria, all'agricoltore conferente, risulti essere pari al 50% di tutto il prodotto comunque conferito alla citata data del 20 ottobre;

il saldo entro il 15 gennaio.

In alternativa, qualora le parti dovessero concordare di effettuare il pagamento in unica soluzione, questo avverrà entro il 30 novembre.

Qualora le industrie di trasformazione, per comprovati motivi di difficoltà non saranno in grado di corrispondere l'acconto di cui al 30 di settembre, sarà considerato a loro carico un interesse pari a quello del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti per tutto il periodo di mora.

Nell'ipotesi invece che sia rispettato il termine di pagamento al 30 di settembre e che le difficoltà da parte dell'industria dovessero insorgere per il versamento dell'acconto di cui al 31 di ottobre o per il saldo al 15 gennaio, sara considerato, in questi casi, un interesse di mora pari al solo tasso ufficiale di sconto.

Comunque è consentita una unica possibilità di deroga, sia pure coperta dagli interessi sopra specificati, tra la data del 20 settembre e quella del 31 ottobre.

Nell'ipotesi di pagamenti di interessi, questi verranno corrisposti contestualmente al pagamento del pomodoro, considerando gli interessi maturati in aggiunta al prezzo minimo.

Art. 4.

Natura dei controlli ed organismi chiamati ad esercitarli

In applicazione del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977 e sue modificazioni, e del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978 e sue modificazioni, concernente le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, gli organismi chiamati ad esercitare i controlli già previsti dal citato regolamento (CEE) n. 1530/78, e sue modificazioni, ed integrati dalle norme successive del presente decreto, necessari all'erogazione degli aiuti all'industria di trasformazione, sono:

A) Regioni o enti pubblici da esse designati per:

i controlli dei prezzi minimi di cui al successivo punto *C)* da corrispondere da parte delle industrie di trasformazione ai produttori agricoli, nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 del presente decreto, nelle regioni in cui non esistono associazioni riconosciute dei produttori.

Nel caso di associazioni interregionali, la individuazione della regione competente al controllo del prezzo minimo sara fatta in base alla sede sociale delle associazioni in causa;

i controlli per sondaggio nell'impresa di trasformazione delle quantità e delle qualità di materie prime introdotte in azienda in esecuzione dei contratti stipulati, ai sensi dell'art. 3-*bis*, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 516/77, durante la campagna di trasformazione. in appresso denominati « contratti di trasformazione »;

i controlli delle quantità trasformate invendute o giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzatura, nonché i controlli delle quantità che, seppure vendute, non siano state ancora consegnate ai destinatari, così come da denuncia degli stessi trasformatori ai sensi del successivo art. 21;

la verifica della contabilità di magazzino di ciascuna impresa alla fine del periodo di trasformazione;

gli accertamenti di conformità dei prodotti trasformati, alle norme di qualità in quanto esistenti;

la verifica di produttore agricolo definito ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 10, terzo comma, del presente decreto, nonché, per eventuali controlli delle effettive superfici dallo stesso investite a coltura di pomodori, pesche, pere Williams, ciliege e prugne per la fabbricazione dei prodotti, di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 oggetto di contratti di vendita al trasformatore;

le ispezioni, se ritenute necessarie dalle stesse regioni, agli atti ed ai registri speciali delle associazioni di produttori, delle cooperative agricole di produzione e delle associazioni industriali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione, operanti nella propria competenza territoriale ed oltre;

i controlli sulla documentazione relativa ad eventuali contratti di fitto ovvero di comodato, nonché sul rispetto della durata in essi prevista, degli obblighi assunti dai contraenti e delle condizioni complementari ai sensi del successivo art. 28, secondo, terzo, quarto e quinto comma.

Nel caso di enti interregionali soccorre, per la individuazione della regione competente, il secondo capoverso del primo trattino sub *A)* del presente articolo.

Le regioni ai fini degli accertamenti di cui al quinto trattino sub *A)*, potranno avvalersi della collaborazione degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, nonché dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari e di ogni altro organismo o ente a ciò chiamato per legge.

B) Gli ispettorati provinciali del lavoro, competenti per territorio, per il rispetto da parte delle aziende di trasformazione delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, di quelle economiche del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti di specie nel settore, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali.

C) Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, indicate nell'allegato 1, appresso denominate « Associazioni di produttori agricoli » per:

il controllo dei prezzi minimi da pagare ai produttori agricoli, nei termini e con le modalità volute dal precedente art. 3, previsti nei loro diversi livelli dai regolamenti (CEE) numeri 1618/83, 1871/83 e 1997/83, della commissione, rispettivamente del 15 giugno 1983, dell'8 luglio 1983 e del 18 luglio 1983;

il controllo dei prezzi minimi da pagare ai propri associati previsti dai regolamenti comunitari testè citati, agli stessi livelli e con le stesse modalità e termini per quanto riguarda le vendite effettuate ai sensi del secondo e terzo trattino dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio e successive modifiche.

D) Le unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli - U.N.A.PR.O.,

Unione italiana associazioni produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.I.A.P.O.A.,

Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - U.N.A.P.O.A.,

di seguito, per brevità, denominate « Unioni », per i controlli dei prezzi minimi, specificati al precedente punto *C)* del presente articolo, da corrispondere, da parte delle industrie di trasformazione, nei termini e con le modalità fissate all'art. 3 del decreto in atto, ai

produttori agricoli qualora le proprie associazioni commercializzino direttamente i prodotti dei propri soci e che abbiano stipulato contratti con l'industria di trasformazione.

E) Le associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione (Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA) per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

F) Le associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, legalmente riconosciute, per il controllo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata nelle imprese cooperative di trasformazione secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Attribuzione di qualifica nell'esercizio di taluni controlli

Le associazioni di produttori agricoli e le unioni chiamate all'esercizio dei controlli, indicati all'art. 4, punti *C*) e *D*), in ragione di interessi socio-economici, estenderanno le proprie valutazioni per gli accertamenti rispettivi di cui al successivo art. 13 su ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza.

A tal fine il presidente dell'Associazione di produttori agricoli ed i funzionari dallo stesso delegati, il presidente dell'Unione ed i funzionari dallo stesso delegati, assumeranno, nell'attività di controllo e certificazione, la qualifica di pubblico ufficiale in quanto conseguibile dalla rilevanza giuridica del presente decreto.

Art. 6.

Qualifica di produttore agricolo per le società cooperative

Le persone giuridiche, ovvero le cooperative di produzione e commercializzazione del pomodoro, ai fini del conseguimento della certificazione di produttore agricolo, dovranno dimostrare di possedere una larga base associativa ed una estensione territoriale, investita a pomodoro, correlabile ai quantitativi commercializzati.

All'uopo dovranno esibire, alle regioni interessate, l'elenco dei soci produttori con l'ubicazione delle superfici oggetto del contratto, l'atto costitutivo, lo statuto dal quale risulti il vincolo di conferimento del prodotto, la certificazione dell'avvenuta iscrizione al registro di prefettura in epoca antecedente alla stipula del contratto.

Ai soli fini del presente decreto, è fatto comunque divieto alle cooperative di produzione di stipulare contratti con le industrie di trasformazione per prodotto che non sia dei propri soci.

CAPO SECONDO

Art. 7.

Disposizioni per le cooperative di produzione

Ai fini del presente decreto le cooperative agricole di produzione e di commercializzazione sia che contrattino direttamente con le industrie di trasformazione vendite di pomodori, pesche, pere Williams, ciliege e prugne secche per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, sia risultanti semplicemente associate ad organizzazioni di produttori agricoli che contrattino vendite con i trasformatori dei prodotti testè citati, sia infine che contrattino vendite, per il tramite delle stesse organizzazioni, dei prodotti in causa, dovranno istituire, per ogni specie e relative varietà, uno schedario in ordine alfabetico dei soci conferenti contenente l'indicazione delle generalità del socio, dell'estensione ed ubicazione del fondo da esso condotto, delle superfici investite a coltura dei prodotti di cui sopra, della data e dei quantitativi di volta in volta conferiti, espressi in peso, in numero di casse ed in totali parziali alla data di ogni conferimento.

I pagamenti effettuati dall'industria alla cooperativa, nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 3 del presente decreto, dovranno essere ridistribuiti ai soci mediante vaglia postale intrasferibile, ovvero assegno circolare intrasferibile, secondo le procedure dettate al successivo art. 11.

Art. 8

Obblighi delle cooperative nei confronti dei soci

Le cooperative agricole di cui al precedente articolo, sia che contrattino direttamente con le industrie di trasformazione vendite di pomodoro, pesche, pere Williams, ciliege e prugne secche per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, sia risultanti associate ad organizzazioni di produttori agricoli che vendano ai trasformatori i prodotti testè citati, sia infine che contrattino vendite, per il tramite delle stesse organizzazioni, dei prodotti in causa, dovranno rilasciare al socio, al momento del conferimento, una ricevuta attestante i quantitativi conferiti ed il prezzo unitario e complessivo di questi, esposti in bilancio. Detta ricevuta dovrà essere conservata dal medesimo socio della cooperativa per un periodo minimo di tre anni, al fine di consentire, se ritenuti necessari, controlli amministrativi incrociati.

Art. 9.

Ipotesi di scioglimento di cooperative

In caso di scioglimento di cooperative agricole di produzione, ovvero in caso di presunte irregolarità commesse dalle stesse cooperative, il pagamento del prezzo minimo indicato al punto C) dell'art. 4 del presente decreto dovrà essere effettuato, da parte dell'industria, direttamente ai singoli agricoltori, nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 del decreto in atto, previo nulla osta dell'autorità amministrativa che ha proceduto allo scioglimento, ovvero dell'autorità giudiziaria competente ove sia stata esercitata l'azione penale.

CAPO TERZO

Art. 10.

Contratti di trasformazione

I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei tempi e con le modalità prescritte dall'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, in data 14 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione modificato da ultimo dal regolamento (CEE) numero 1932/83 della commissione del 14 luglio 1983.

I contratti di trasformazione devono altresì indicare l'associazione di produttori, scelta dai produttori agricoli stessi nell'elenco allegato al presente decreto, siano essi associati o meno, salvo il caso che si tratti di contratto di trasformazione stipulato direttamente da associazioni di produttori agricoli. In quest'ultimo caso i contratti dovranno indicare l'unione tra le tre attualmente esistenti e richiamate al punto *D*) del precedente art. 4, scelta dalle associazioni di produttori.

Agli effetti del presente decreto, si intende produttore agricolo ogni persona fisica o giuridica che coltiva, nella propria azienda, le materie prime destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione dei prodotti indicati nell'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77 così come definito dal regolamento (CEE) n. 1808/78 della commissione, del 28 luglio 1978.

Capo quarto

Art. 11.

Disposizioni per i trasformatori

Al fine di consentire alle regioni ovvero alle associazioni di produttori ovvero alle unioni, richiamate nel precedente articolo ed indicate nei contratti di trasformazione, un efficace controllo sul rispetto dei prezzi minimi previsti dai regolamenti (CEE) numeri 1618/83, 1871/83 e 1997/83 della Commissione rispettivamente del 15 giugno 1983, 8 luglio 1983 e 18 luglio 1983, nonché dei tempi e modi prescritti all'art. 3 del presente decreto, i trasformatori dovranno trasmettere, secondo i casi, alle regioni competenti per territorio, alle predette associazioni ed alle unioni:

un esemplare di ciascun contratto di trasformazione, intervenuto tra il trasformatore ed il produttore singolo od associato, immediatamente dopo la conclusione del contratto stesso e prima della sua data di decorrenza;

copia della bolletta di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in qualità varietale, ove sia necessario, del prodotto ad esso consegnato;

l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto, sia in fase di conguaglio, specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantità e la qualità del prodotto acquistato.

Il trasformatore dovrà altresì curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, o da parte dell'ufficio postale, nell'ipotesi ricorra il pagamento alternativo contemplato nel successivo comma, sia trasmesso un pari elenco alle regioni, nei casi previsti al primo trattino dell'art. 4 sub *A*), o alle associazioni dei produttori ovvero alle unioni nel caso previsto dal punto *D*) dell'art. 4, indicate nei contratti di trasformazione.

A tale scopo è fatto obbligo ai trasformatori — previa la loro espressa indicazione all'istituto finanziario, ovvero all'ufficio postale, dell'ente o degli enti che nella diversità delle situazioni contrattuali vengano chiamati all'esercizio dei controlli — di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione di cui all'art. 10 del presente decreto direttamente al produttore mediante vaglia o assegno postale intrasferibile, ovvero assegno circolare intrasferibile, da pagarsi presso gli sportelli del comune di residenza del produttore destinatario.

In ogni caso è escluso qualsiasi pagamento a persona, sia pure munita di procura speciale, che non abbia la qualità di coniuge ovvero di ascendente o discendente in linea retta, qualità, peraltro, che deve risultare esclusivamente da apposita certificazione anagrafica.

E' fatto comunque divieto alle banche di pagare i titoli di credito in questione a persone diverse da quelle specificate al precedente comma.

Art. 12.

Disposizioni per i trasformatori

Un esemplare del contratto di trasformazione citato al primo trattino del precedente articolo, deve comunque essere sempre trasmesso, ovvero consegnato a cura del trasformatore, alla regione competente per territorio, alla propria associazione nazionale di categoria, di cui alla lettera *E*) dell'art. 4 ed allo stesso produttore singolo od associato in quanto parte contraente; nel caso di cooperative di trasformazione, tale esemplare, che nella fattispecie assume la forma di impegno di conferimento, deve essere trasmesso alla propria associazione nazionale di tutela, rappresentanza ed assistenza, di cui alla lettera *F*) dello stesso art. 4 nonché alla regione competente per territorio.

A tali associazioni dovranno altresì essere trasmesse le risultanze dei libri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del presente decreto nonché quelle dei libri paga, risultanze che devono essere vidimate dalle regioni se si riferiscono ai registri di carico e scarico, dagli ispettorati provinciali del lavoro se si riferiscono ai libri paga.

La mancata consegna della copia della bolletta di cui al successivo art. 19 e dell'esemplare del contratto di trasformazione, agli enti e persone indicate nel presente articolo e nel precedente art. 11, da chiunque rilevata e denunciata, determinerà la sospensione dell'aiuto comunitario.

Nel caso che il trasformatore, sia esso persona fisica o persona giuridica, non aderisca a nessuna delle associazioni nazionali di categoria, ovvero a nessuna associazione nazionale di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, lo stesso avrà cura di inoltrare la documentazione citata a quella da lui scelta, possibilmente la più rappresentativa rispetto al proprio territorio.

Capo quinto

Art. 13.

Compiti delle associazioni dei produttori e delle unioni

Le associazioni di produttori agricoli, o le unioni, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di contratto di trasformazione nel rispetto del prezzo contrattato e del prezzo minimo voluto dai regolamenti (CEE) numeri 1618/83, 1971/83 e 1997/83 della commissione rispettivamente del 15 giugno 1983, dell'8 luglio 1983 e del 18 luglio 1983, nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 del presente decreto, trasmettono al trasformatore, entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione in tal senso.

Art. 14.

Compiti delle regioni

Le regioni, espletati i controlli e le verifiche di cui al precedente art. 4, trasmettono al trasformatore, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, una certi-

ficazione da cui risultino in particolare, i quantitativi di materie prime entrate in azienda di trasformazione, le quantità di prodotti finiti sulla base dei pesi medi reali dei singoli formati al netto ed al lordo, ottenuti dalla trasformazione di prodotto fresco, distinguendo quelle ottenute da materie prime consegnate in esecuzione dei contratti di trasformazione, la rispondenza tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto, ai sensi del successivo art. 22 nonché la conformità del prodotto finito alle norme di qualità vigenti.

Art. 15.

Compiti delle regioni

Al fine di consentire una corretta applicazione della contrattazione del pomodoro, in riferimento soprattutto ai limiti dei quantitativi trasformabili posti dalla normativa comunitaria, le regioni dovranno altresì trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V, entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine utile per la contrattazione di tale prodotto, precise indicazioni sui quantitativi di pomodoro — distinti per varietà e destinazione — ceduti all'industria dalle associazioni di produttori, dagli agricoltori singoli, nonché su quelli facenti oggetto degli impegni di conferimento da parte dei soci di cooperative agricole di produzione e trasformazione.

Art. 16.

Rilevanza del certificato rilasciato dall'INCA

Copia del certificato rilasciato ai fini dell'esportazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari attestante la rispondenza dei prodotti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, può essere considerato, per le quantità in esso indicate, documento valido ai fini della corrispondenza del prodotto alle norme di qualità.

Art. 17.

Compiti delle associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione e delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo.

Le associazioni nazionali di categoria delle industrie di trasformazione: Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari vegetali - ANICAV, Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA, Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA, accertato per ciascuna azienda la rispondenza tra entità della produzione conseguita, in rapporto alla qualità ed alla potenzialità degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano, e mano d'opera impiegata, di cui al punto *E*) del precedente art. 4, rilasceranno certificato di congruità al trasformatore interessato.

Analoga certificazione, attestante la rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata rilevata sulla base dei criteri indicati nel precedente comma, dovrà essere rilasciata alle imprese cooperative di trasformazione da parte delle associazioni nazionali di cui al punto *F*) del precedente art. 4.

Art. 18.

Compiti degli ispettorati provinciali del lavoro

Gli ispettorati provinciali del lavoro rilasceranno al trasformatore convalidata copia di dichiarazione del trasformatore stesso che attesti di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, le norme economiche del contratto collettivo nazionale di lavoro, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle conserve vegetali, nonché quelle relative al pagamento degli oneri sociali e previdenziali. Le organizzazioni sindacali che hanno stipulato contratti collettivi di categoria potranno tempestivamente trasmettere, agli ispettorati provinciali del lavoro, eventuali elementi in loro possesso comprovanti il mancato rispetto di quanto sopra.

Il pagamento delle paghe e degli stipendi al personale dipendente di ciascuna azienda dovrà essere fatto mediante vaglia postale intrasferibile ovvero assegni circolari intrasferibili, pagabili secondo la procedura stabilita per il pagamento del prodotto fresco, al precedente art. 11.

Infine per i controlli di cui al precedente art. 4, punto *B*), gli istituti finanziari ovvero gli uffici postali interessati ai pagamenti di cui al precedente comma, dovranno trasmettere all'ispettorato provinciale del lavoro l'elenco dei pagamenti dei salari effettuati.

CAPO SESTO

Art. 19.

Disposizioni particolari per le industrie di trasformazione

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 4 punto 2, del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, e successive modificazioni, è fatto obbligo ai trasformatori di istituire un registro di carico e scarico nelle forme e nella tenuta legale, custodito presso gli stabilimenti di trasformazione, dal quale deve risultare giornalmente in particolare:

a) nella parte riguardante il carico:

numero di registrazione e data delle partite di prodotto entrato nello stabilimento;

numero e data delle bollette di consegna di ciascuna partita, con l'indicazione delle quantità di prodotto accettato, espresso in peso netto che, a bilico libero, dovrà essere controllato dal coltivatore ovvero dal vettore.

A tal fine è fatto obbligo al titolare dell'industria o a persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa dovrà altresì essere verbalmente avvertita delle responsabilità, anche penali, che ne deriverebbero in caso di sussistenza di difformità tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta.

Copia di quest'ultima, contestualmente alla pesata, dovrà essere rilasciata alla controparte interessata;

indicazione del conferente ed estremi del relativo contratto;

quantità di prodotto rifiutato perché non conforme all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, e successive modifiche, ed alle normative

di qualità di cui all'allegato 2 costituente parte integrante del presente decreto ai sensi del successivo art. 31;

numero e data della fattura;

quantità di prodotto passato alla trasformazione, distinguendo quello oggetto di contratto di trasformazione.

Per quanto riguarda il pomodoro, deve altresì risultare l'indicazione varietale del prodotto e la relativa destinazione;

b) nella parte riguardante lo scarico:

la quantità di prodotto finito ottenuto giornalmente dalla trasformazione delle materie prime espressa in peso netto;

la quantità di prodotto condizionato distinto per formato.

Con riferimento al pomodoro, le quantità di prodotto trasformato devono essere distinte per concentrato, pomodoro pelato intero, pomodoro pelato non intero, pomodoro pelato surgelato intero e non intero, fiocco di pomodoro, succo di pomodoro della voce doganale ex 20.02 e succo di pomodoro della voce doganale ex 20.07, indicando per il concentrato ed i succhi, il grado rifrattometrico; per i pomodori pelati interi, se trattasi di San Marzano o altro tipo lungo.

Art. 20.

Bolletta di consegna

Le bollette di consegna di cui al precedente articolo, dovranno contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinto per varietà di prodotto, del rispettivo prezzo unitario per chilogrammo e di quello totale.

E' fatto obbligo al coltivatore di conservare copia della bolletta rilasciatagli ai sensi del precedente articolo per un periodo non inferiore a tre anni avvertendo che in presenza di eventuali future limitazioni colturali, la stessa costituisce prova di livelli produttivi già raggiunti.

Art. 21.

Denunce quantità di prodotto rimaste invendute

Ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario, previsto dal regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, e sue successive modificazioni, e dalle norme del presente decreto, ciascun trasformatore, sia esso singolo o cooperativa, prima dell'inizio di ogni campagna di trasformazione dovrà denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, ed alla regione competente per territorio, eventuali quantità rimaste invendute e giacenti nei magazzini di conservazione, relative ad ogni singolo prodotto e distinte per pezzature nonché eventuali quantità, suddivise come prima, che seppure vendute non siano state ancora consegnate ai destinatari.

Art. 22.

Rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto

La seguente tabella indicante il rapporto tra prodotto fresco impiegato e prodotto trasformato ottenuto dovrà essere applicata dalle industrie di trasformazione ai fini delle quantificazioni dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi dell'art. 5, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, e successive modificazioni:

Prodotto trasformato ottenuto riferito a 1 kg netto	Materia prima impiegata in kg
Concentrato di pomodoro 28/30 in residuo secco	6,40
Succo di pomodoro ex voce doganale comune 20.07 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 3,5 ma inferiore a 5	1,03
Succo di pomodoro ex voce doganale comune 20.07 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 5 ma inferiore a 7	1,20
Pelati interi e pelati surgelati interi	1,10
Pelati non interi e pelati surgelati non interi	1,10
Succo di pomodoro ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 7 ma inferiore a 8	1,90
Succo di pomodoro ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 8 ma inferiore a 10	2,20
Succo di pomodoro ex voce doganale comune 20.02 con tenore in estratto secco uguale o superiore a 10 ma inferiore a 12	2,70
Fiocco di pomodoro	24,00

Per le pesche conservate allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 70%.

Per le pere conservate allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è del 63%.

Per le ciliege conservate allo sciroppo il coefficiente di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto è:

del 90% per i duroni e le altre ciliege dolci con nocciolo;

dell'80% per i duroni e le altre ciliege dolci senza nocciolo;

dell'83% per le amarene con nocciolo;

del 71% per le amarene senza nocciolo.

Pur tuttavia, nei casi di diversità di rendimento del prodotto fresco, le regioni avranno cura di accertare la resa effettiva, convalidandola entro i limiti minimi di cui al successivo comma e rilasciando al trasformatore apposita dichiarazione, che sarà da questi allegata alla domanda di aiuto.

Fermi restando i coefficienti di resa della materia prima fresca impiegata da prendere in considerazione ai fini della quantificazione dell'aiuto riguardanti: succo da 3 a 5 e da 5 a 7 di residuo secco, pelati interi e non interi e pelati surgelati interi e non interi, pesche conservate allo sciroppo, pere Williams conservate allo sciroppo, amarene, duroni ed altre ciliege dolci conser-

vate allo sciroppo, con nocciolo o senza nocciolo, per i restanti prodotti non potranno comunque essere convalidati coefficienti di resa al di sotto dei limiti seguenti:

concentrato di pomodoro 28/30 in residuo secco	5,20
succo di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 7 ma inferiore a 8	1,35
succo di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 8 ma inferiore a 10	1,62
succo di pomodoro con tenore in estratto secco uguale o superiore a 10 ma inferiore a 12	1,97
fiocco di pomodoro	17,32

Al fine di consentire una tempestiva verifica della resa in questione da parte degli organi regionali, il trasformatore dovrà informare telegraficamente la regione interessata, nello stesso giorno di lavorazione in cui si è verificato lo spostamento di rendimento dai coefficienti di cui al primo comma del presente decreto.

Art. 23.

Coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione

Ai fini della quantificazione dell'aiuto comunitario da richiedere ai sensi del ripetuto art. 5, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e successive modifiche, per le varietà degli imballaggi e i diversi gradi di concentrazione, per quanto riguarda i concentrati di pomodoro, si fa espresso riferimento ai coefficienti indicati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 1602/82 della commissione del 22 giugno 1982, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2035/83 della commissione del 22 luglio 1983.

I coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per la campagna 1983-84 per le prugne secche ed al prezzo minimo per i produttori, sono indicati nell'allegato 2 dello stesso regolamento.

Per gli stessi fini di cui al primo comma, per i prodotti diversi dal concentrato di pomodoro, specificamente in ordine alla limitazione dell'aiuto all'imballaggio immediato, si richiama, tenuto conto delle indicazioni poste all'art. 14 del presente decreto, il regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, integrato, per il rapporto in causa, dal regolamento (CEE) n. 1614/83 della commissione del 15 giugno 1983.

Per le pesche e le pere Williams sciroppate condizionate, il peso sgocciolato deve risultare, rispettivamente, almeno pari al 53% ed al 50% del peso netto indicato sulla confezione e lo sciroppo in entrambe contenuto deve essere almeno di 14 gradi brix.

Per le ciliege allo sciroppo condizionate, siano esse amarene o duroni ed altre ciliege dolci, sia denocciolate che con nocciolo, il peso sgocciolato deve risultare almeno pari al 53% del peso netto indicato sulla confezione e lo sciroppo in essa contenuto deve essere almeno di 10 gradi brix.

Per il succo della voce doganale ex 20.07 si fa riferimento rigoroso al tenore in estratto secco previsto dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1618/83 della commissione del 15 giugno 1983 mentre per il succo della voce doganale ex 20.02 il riferimento al tenore in estratto secco e quello previsto dall'art. 5 dello stesso regolamento n. 1618/83 della commissione del 15 giugno 1983.

Assimilabili ai succhi, ai fini del solo aiuto comunitario, sono i cosiddetti passati di pomodoro in quanto preparati sotto forma liquida e senza corpi solidi e con tenore in estratto secco previsto dallo stesso regolamento (CEE) n. 1618/83.

Art. 24.

Procedure

Il trasformatore, concluse le operazioni di trasformazione, al più tardi nei novanta giorni successivi, presenta domanda di aiuto alla produzione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Tuttavia, per le prugne secche, il trasformatore può presentare per ciascuna campagna due domande di aiuto, la prima riguardante i prodotti ottenuti entro il 31 dicembre e la seconda riguardante il prodotto ottenuto dopo tale data.

Art. 25.

Domanda per i trasformatori singoli

La domanda di aiuto deve recare:

a) il nome e indirizzo del richiedente;

b) l'indicazione delle quantità, ripartite per contratti di trasformazione o eventuali clausole aggiuntive di materie prime, che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, e sue modificazioni nonché a quelle previste dalle normative di qualità richiamate dal successivo art. 31 del presente decreto e che sono state consegnate in esecuzione di tali contratti o eventuali clausole aggiuntive;

c) la dichiarazione che indichi le quantità considerate e le spese di trasformazione, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento (CEE) n. 1283/79 della commissione, del 28 giugno 1979, modificante il regolamento (CEE) n. 1530/78;

d) la fattura debitamente quietanzata dal produttore delle materie prime di cui alla lettera *b*) dalla quale risulti che esso ha ottenuto un prezzo almeno pari al prezzo minimo, previsto dai regolamenti (CEE) numeri 1618/83, 1871/83 e 1997/83 della commissione rispettivamente del 15 giugno 1983, dell'8 luglio 1983 e 18 luglio 1983;

e) l'indicazione delle quantità globali di prodotti finiti ottenute dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera *b*), suddivise per tipo di imballaggio.

Nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo, debbono essere indicate le quantità ottenute nel corso del periodo previsto della trasformazione.

Per quanto riguarda i concentrati e i succhi di pomodoro, l'indicazione di cui alla lettera *e*) può essere completata dalla menzione della quantità di prodotto, non superiore al 40% della quantità globale ottenuta, che può essere condizionata successivamente. In tal caso la domanda di aiuto riguarda soltanto la qualità il cui processo di condizionamento è già terminato, mentre la quantità restante può essere oggetto di una domanda complementare di aiuto che deve essere presentata all'AIMA, al più tardi il 30 aprile dell'anno successivo alla campagna relativa;

f) attestato rilasciato dall'associazione dei produttori a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo al produttore, nei termini e con le modalità

prescritte nel precedente art. 3. Tale attestato sarà rilasciato dall'unione indicata ai sensi del precedente art. 10 secondo comma, in caso di contratti di trasformazione stipulati direttamente dalle associazioni di produttori;

g) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità della contabilità di magazzino tenuta dal trasformatore, nonchè certificazione che attesti la conformità del prodotto finito alle vigenti norme di qualità ed a quanto altro disposto dal presente decreto, ovvero copia del certificato rilasciato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari di cui al precedente art. 16 e certificazione infine sulla prescritta natura giuridica di produttore agricolo;

h) dichiarazione del trasformatore di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro nonchè quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e conservieri, convalidate dal locale ispettorato del lavoro, nonchè infine quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

i) attestato delle associazioni nazionali di categoria rappresentanti le industrie di trasformazione sulla congruità del rapporto fra ore lavorative prestate dalla manodopera e quantità di prodotto finito;

l) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità eventuali di prodotto rimaste invendute effettuata ai sensi del precedente art. 21.

Art. 26.

Domanda per i trasformatori associati

Nel caso di cooperative agricole che siano al tempo stesso di produzione e trasformazione la domanda di aiuto deve recare:

a) denominazione e sede sociale;

b) atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della durata della cooperativa;

c) certificato d'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

d) certificato del Tribunale di data non anteriore a tre mesi, in ordine al possesso dei diritti civili;

e) elenco dei soci conferenti il prodotto, oggetto di trasformazione ai fini dell'aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, e sue successive modificazioni, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto trasformato, firmato dal legale rappresentante;

f) l'indicazione delle quantità, ripartite per impegni di conferimento che soddisfino alle condizioni di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione, del 30 giugno 1978, e sue successive modificazioni, nonché a quelle previste dalle normative di qualità richiamate nel successivo art. 31;

g) impegno di conferimento con la dichiarazione del produttore attestante che la cooperativa gli ha corrisposto un prezzo pari al prezzo minimo previsto dai regolamenti (CEE) numeri 1618/83, 1871/83 e 1997/83 della commissione rispettivamente del 15 giugno 1983, dell'8 luglio 1983 e del 18 luglio 1983, nei termini e con le modalità prescritte nel precedente art. 3;

h) la dichiarazione che indichi le quantità trasformate e le spese di trasformazione nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento (CEE) n. 1283/79 della commissione del 28 luglio 1979 modificante il regolamento (CEE) n. 1530/78;

i) copia notarile del bilancio consuntivo di previsione approvato dall'assemblea nel quale siano state rigorosamente esposte le quantità globali distinte per varietà di prodotto e il prezzo attribuito o già corrisposto per le stesse.

Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda entro i termini prescritti dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della commissione del 30 giugno 1978, e successive modifiche, del bilancio consuntivo, è consentito, in sostituzione, la presentazione di una copia notarile di bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che all'uopo dovrà contenere alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze contabili aziendali peculiari dei bilanci consuntivi;

l) il bilancio dovrà prevedere un elenco allegato facente parte integrante di esso, nel quale siano elencati i soci conferenti con a margine l'esposizione delle quantità conferite distinte per varietà di prodotto e il prezzo minimo garantito dai più volte citati regolamenti;

m) l'indicazione delle quantità globali di prodotti finiti ottenuta dalla trasformazione delle materie prime di cui alla lettera *f*).

Per quanto riguarda i concentrati ed i succhi di pomodoro, la indicazione di cui alla lettera *m*) può essere completata dalla menzione delle quantità di concentrato non superiore al 40% della quantità globale ottenuta che può essere condizionata successivamente. In tal caso la domanda di aiuto riguarda soltanto la quantità di cui il processo di condizionamento è già terminato, mentre la quantità restante può essere oggetto di una domanda complementare di aiuto che deve essere presentata al più tardi il 30 aprile della campagna relativa;

n) copia notarile del verbale di assemblea che approva il bilancio con gli allegati, parte integrante di esso;

o) dichiarazione della regione competente per territorio sulla regolarità della contabilità di magazzino;

p) certificato di analisi rilasciato dalle regioni, o per loro delega, dai servizi di vigilanza repressione frodi o da altro organismo od ente abilitato per legge ai controlli di cui all'art. 4, lettera *A*), del presente decreto che attesti la conformità del prodotto finito alle vigenti norme di qualità ed a quanto altro disposto dal presente decreto, ovvero copia del certificato rilasciato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari di cui al precedente art. 16;

q) dichiarazione della cooperativa di trasformazione nel caso che la stessa si avvalga di personale estraneo alla cooperativa medesima, di aver rispettato le norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonché quelle afferenti la parte economica del contratto nazionale collettivo di lavoro che regola i rapporti tra prestatore e conservieri, convalidata dal locale ispettorato del lavoro, nonché infine quelle concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali;

r) attestato delle associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo legalmente riconosciuta sulla congruità del rapporto fra ore lavorate prestate dalla mano d'opera e quantità di prodotto finito;

s) copia dell'avvenuta denuncia delle quantità eventuali di prodotto rimaste invendute effettuata ai sensi del precedente art. 21.

Art. 27.

Disciplina di lavorazione e di gestione di stabilimenti acquisibili all'unità aziendale

Ai fini del presente decreto è esclusa ogni forma di lavorazione per conto, nonché di rilavorazione del prodotto ottenuto dalla trasformazione del pomodoro fresco, salvo che trattisi di rilavorazione effettuata nella stessa unità aziendale.

Nell'unità aziendale non può essere considerato un qualsiasi stabilimento al cui possesso si sia pervenuto con contratti di fitto stagionale ovvero di comodato della stessa durata o comunque con contratti a scadenza tale da non giustificare un'organica e permanente struttura aziendale.

Siffatti contratti devono avere la durata e la forma *ad substantiam* richiesta dall'art. 1350 del codice civile.

Pertanto, l'unità aziendale o il singolo stabilimento che ha formato oggetto di locazione ai sensi del precedente comma, non può essere reiterata in una nuova locazione, prima dello scadere del termine fissato dall'art. 1350 del codice civile.

Il locatore, nell'ipotesi di impossibilità di mantenimento della locazione in causa, sia pure per giustificati motivi, non potrà utilizzare né far utilizzare da altri, al fine di conseguire l'aiuto nella fabbricazione di prodotti di cui all'allegato 1-*bis* del regolamento (CEE) n. 516/77, la stessa unità aziendale o lo stesso singolo stabilimento, per tutto il periodo previsto dalla particolare forma del contratto stipulato.

Art. 28.

Codice per la individuazione dei periodi di fabbricazione

Per una corretta individuazione delle produzioni beneficiarie dell'aiuto di cui ai citati regolamenti comunitari, e, ai soli effetti del presente decreto, è fatto obbligo a tutti i trasformatori di apportare in codice, ovvero in forma esplicita, su tutte le confezioni, l'anno e la data di fabbricazione con idonea punzonatura o scrittura indelebile.

La scelta del codice da parte del trasformatore deve essere depositata presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione V.

Art. 29.

Ruolo delle unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli

E' demandato alle unioni nazionali delle associazioni dei produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste oltre il controllo del prezzo minimo di cui al precedente art. 4, il coordinamento ed il regolare sviluppo di tutte le attività assegnate, con il presente decreto, alle associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Le istruzioni che le unioni, nell'ambito delle incombenze ricevute con il presente decreto, dovessero dare alle associazioni di produttori, avranno carattere dispositivo.

E' fatto obbligo, quindi, alle associazioni di rispettarle.

Nei confronti delle unioni operera, fatta salva la responsabilità del presidente e dei funzionari da esso delegati ai sensi del precedente art. 5, l'ultimo comma dell'art. 6 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, quando queste abbiano compiuto infrazioni, disattenzioni ovvero inerzia al rigoroso accertamento dei prezzi minimi di cui al punto *D*) dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 30.

Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari

Alla corresponsione degli aiuti alla produzione, previsti dall'art. 3-*bis* del regolamento (CEE) numero 516/77 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, Sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Art. 31.

Caratteristiche qualitative del prodotto fresco

Costituiscono parte integrante del presente decreto le allegate norme di qualità del pomodoro e delle pesche destinate alla trasformazione industriale. Esse devono essere rispettate dalle parti contraenti nell'esercizio della stipula dei contratti di trasformazione.

Art. 32.

Caratteristiche qualitative del prodotto trasformato

Ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario è fatto obbligo ai trasformatori di produrre pesche, pere Williams e ciliege conservate allo sciroppo, succhi di pomodoro ex voce doganale 20.02 e 20.07, pomodori pelati non interi, pomodori pelati surgelati e fiocchi di pomodori con le caratteristiche qualitative minime contemplate nell'allegato 3, parte integrante del presente decreto.

Per il pomodoro surgelato, in quanto privo di liquido di governo, e di ogni altro elemento addizionale, il peso sgocciolato, dopo il relativo scondizionamento, deve risultare non inferiore al 40%. L'interezza della bacca deve risultare non inferiore al 90%.

Art. 33.

Sospensione cautelativa

In quanto compatibile con il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio del 14 marzo 1977, e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, disciplinanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, la sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario da parte dell'AIMA potrà operare per tutti i contratti ed i conferimenti facenti capo ad una stessa industria, sia singola che cooperativa, nei confronti della quale dovessero insorgere sospetti — comprovati da denunce da parte degli organismi preposti ai controlli — di eventuali illeciti.

Art. 34.

Durata dell'efficacia delle norme

Le norme del presente decreto, in quanto compatibile con le disposizioni comunitarie future, si intendono valide fino ad eventuali loro modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

ALLEGATO 1

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI ISCRITTE NELL'ELENCO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 622

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
2- 4-1969	2	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli . .	Via Renato Serra, 14 Cesena (Forlì)
2- 4-1969	3	A.P.O. - Associazione fra produttori ortofrutticoli della IV Zona	Via A. Locatelli, 1 Verona
2- 4-1969	5	A.E.P.O. - Associazione economica fra produttori ortofrutticoli del Veneto medio orientale	Piazza Indipendenza, 19 (palazzo dei consorzi di bonifica) San Donà di Piave (Venezia)
2- 4-1969	1	A.I.P.O. - Associazione interprovinciale dei produttori ortofrutticoli	Via Ermeto Zacconi, 14 - Bologna
26- 4-1969	6	CON.E.C.OR. - Consorzio emiliano cooperative ortofrutticoli	Piazza della Costituzione, 8 - Bologna
28- 8-1969	8	C.O.R. - Consorzio ortofrutticolo ravennate	Via Faentina, 106 Ravenna
18- 9-1969	10	C.P.O.V.T. - Consorzio tra produttori ortofrutticoli della Valle Tiberina	Via Triestina - Perugia
18- 9-1969	9	A.E.R.P.O. - Associazione emiliano-romagnola produttori-ortofrutticoli	Via Riva Reno, 65 - Bologna
25-10-1969 18- 3-1972 (Var. denom).	12	A.P.O.M. - Associazione produttori ortofrutticoli marchigiani	Via Roma, 47/C - Fano (Pesaro)
25-10-1969	13	V.O.G. - Consorzio delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Alto Adige	Via De Lai, 12 Bolzano
25-10-1969	11	A.P.A.S. - Associazione tra produttori di agrumi della Sicilia	Piazza Bellini, 19 Catania
25-10-1969	14	C.I.O.D. - Consorzio interprovinciale Ortofrutta Delta . .	Corso Porta Reno, 103 Ferrara
29-10-1969	15	Associazione di zona delle province di Bari e Foggia tra produttori di uve da tavola, di ortaggi ed altra frutta	Via Generale Torelli, 15 - Foggia
14- 2-1970	18	A.P.R.O. - Associazione produttori romagnoli ortofrutticoli	Via Girolamo Rossi, 5 - Ravenna
14- 2-1970	19	U.P.E.A. - Unione dei produttori esportatori di agrumi .	Via A. Volta, 98 - Capo d'Orlando (Messina)
14- 2-1970	16	Associazione di zona delle province di Brindisi, Lecce e Taranto fra produttori ortofrutticoli	Via Cavour, 32 - Brindisi
14- 2-1970	17	A.L.P.O. - Associazione laziale produttori ortofrutticoli . .	Via E. Fermi, 161 - Roma
21- 3-1970 29-10-1974 (Nuova denom.)	21	Fruttadoro - Consorzio fruttadoro di romagna soc. coop. a responsabilità limitata	Via Dismano - Pievesestina di Cesena (Forlì)
21- 3-1970	22	A.P.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della marca trevigiana	Corso del Popolo, 34 - Treviso
21- 3-1970	20	Associazione di zona fra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia	Corso Italia, 73 - Pisa
21- 7-1970	24	C.O.P. - Cooperativa ortofrutticoli polesana	Via Oslavia Campagna, 19 - Lendinara (Rovigo)
21- 7-1970 5- 2-1976 (Var. denom.)	25	A.P.A.O.I. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli interprovinciali	Via Marchese di Villabianca, 82 - Palermo
10- 8-1970	26	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pescara e Teramo	Viale Mazzini, 19 - Teramo
10- 8-1970	27	Associazione di zona dei produttori ortofrutticoli delle province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli e Salerno	Via Pontano, 44 - Napoli Via Cesare Battista, 50 - Caserta
25- 8-1970	28	Associazione di zona tra produttori agrumari delle province di Brindisi, Lecce, Matera, Potenza e Taranto	Viale Virgilio, 104-142 - Taranto

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
30-11-1970	29	C.I.P.A. - Consorzio interassociativo produttori agrumari	Via Bernardo, 5 (uff. esecutivi) - Catania, villaggio Biviere Lentini (Siracusa)
18- 3-1971	31	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli Serenissima	Via S. Pio X, 21 - Venezia-Mestre
18- 3-1971	32	E.S.O. - Associazione tra produttori ortofrutticoli della provincia di Bolzano	Via Talvera, 18 - Bolzano
18- 3-1971	33	Con.Agru.S. - Consorzio produttori agrumi della Sicilia orientale	Via degli Oleandri, 2 - Acireale (Catania)
18- 3-1971	30	A.P.O.P. - Associazione produttori ortofrutticoli pisani .	Viale Bonaini, 71 - Pisa
5- 4-1971	35	U.P.O.M. - Unione produttori ortofrutticoli marchigiani .	Via Giustizia, 2 Fano (Pesaro)
6- 5-1971	36	A.R.P.O. - Associazione regionale tra produttori ortofrutticoli del Trentino Alto Adige	Via Conciapelli, 79 - Bolzano
1- 6-1971	39	P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli associati .	Via Rosmini, 42 - Trento
1- 6-1971	37	A.P.O.M.A. - Associazione produttori ortofrutticoli medio Adige	Via Paiette, 7 - Castelbaldo (Padova)
1- 6-1971	38	A.S.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Giugliano	Piazza Gramsci - Giugliano (Napoli)
29- 7-1971	40	A.P.O. - Associazione produttori ortofrutticoli Venezia Giulia	Via Roma, 25 - Gorizia
29- 7-1971	41	Piemonte Asprofrut - Associazione produttori ortofrutticoli Piemonte	Via Monte Zovetto, 20 - Cuneo
11- 8-1971	42	A.P.O.S. - Associazione produttori ortofrutticoli del salernitano	Via Pirro, 12 - Salerno
1- 2-1972	43	A.F.E. - Associazione frutticoltori estensi soc. coop. a r.l.	Piazzetta Schiatti, 8 - Ferrara
18- 3-1972	46	Associazione jonica produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.J.P.O.A.	Via Pitagora, 96 - Taranto
18- 3-1972	44	A.C.O.M. - Associazione coltivatori ortofrutticoli della provincia di Pesaro e Urbino	Via Garibaldi, 75 - Fano (Pesaro)
18- 4-1972	47	A.P.O.L. - Associazione produttori ortofrutticoli livornese	Via Pacinotti, 10 - Cecina (Livorno)
10- 8-1972	48	Gruppo produttori asparagi soc. coop. a r.l.	Baricella (Bologna)
10- 8-1972	49	Conagros - Organizzazione dei produttori agrumari ed ortofrutticoli di Rosarno	Rosarno (Reggio Calabria)
10- 1-1973	50	C.O.V. - Consorzio ortofrutticoli valtellinese	Ponte in Valtellina (Sondrio)
18- 2-1973	52	Associazione di zona per le province di Milano, Como, Sondrio, Pavia, Varese e Bergamo	Via S. Clemente, 1 - Milano
2-12-1974	53	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli della Campania	Via Roma, 10 - Caserta
2-12-1974	54	Sicula - Associazione interprovinciale tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Corso Butera, 169 - Bagheria (Palermo)
8- 2-1975	56	A.P.O.C. - Associazione produttori ortofrutticoli calabresi	Via Nazionale, 178 - Rosarno (Reggio Calabria)
1- 8-1975	57	A.S.P.O. - Associazione siciliana produttori ortofrutticoli .	c/o Studio Greco, via Villafranca, 29 - Palermo
5-11-1975	58	Agri sud - Associazione orto-floro-frutticola sud orientale	Via R. Cancellieri, 89 - Vittoria (Ragusa)
5- 2-1976	59	A.I.N.P.O. - Associazione interprovinciale produttori orticoli	Parma
5- 2-1976	61	C.A.B. - Cooperativa agricola bagherese soc. coop. a r.l. .	Bagheria (Palermo)
15- 1-1977	65	Cooperativa agricola S. Sofia	Scanzano Ionico (Matera)
15- 1-1977	64	A.R.P.O.A.L. - Associazione regionale produttori ortofrutticoli e agrumari del Lazio	Viale Aventino, 26 - Roma
15- 1-1977	63	As.I.P.O. - Associazione interprovinciale produttori ortofrutticoli	Via S. Leonardo, 17 - Parma

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
18- 2-1977	66	A.P.A.O.R. - Associazione tra produttori agrumicoli ed ortofrutticoli	Via Natalelli, 117 - Ragusa
26- 4-1977	67	A.P.O.N. - Associazione produttori ortofrutticoli del Nolano	Via C. Rosaroll, 77 - Napoli
22-11-1977	68	A.S.P.R.O. - Associazione produttori ortofrutticoli . . .	Via Appia km 181 - Loc. Maiorisi c/o Unicoop - Teano
21-12-1977	69	Con.Co.O.Sa. - Consorzio fra le cooperative ortofrutticole della provincia di Salerno	Via Astuti, 121 - Nocera Inferiore
27-12-1977	70	P.A.Cos. - Associazione produttori agricoli Costantina . .	Via A. Alagona, 37 - Catania
27-12-1977	71	Apo.Pa. - Associazione produttori ortofrutticoli e di patate	Via Lufrano - (Volla - Napoli)
3- 3-1978	72	Associazione messinese produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.M.P.O.A.	Via C. Battisti, isolato 217 - Messina
3- 3-1978	74	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari « Bruzia »	Via Canale Doria, 28 - Cosenza
3- 3-1978	73	Associazione intercomunale produttori pomodori ed ortofrutticoli - A.I.P.P.	Via Vittorio Veneto - 138 - Crotone
29- 3-1978	75	Associazione regionale frutticoltori Piemonte	Corso Nizza, 7 - Cuneo
4- 8-1978	76	Associazione regionale dei produttori ortofrutticoli della Sardegna - A.R.P.O.S.	Via Fra Ignazio, 38 - Cagliari
4- 8-1978	77	Associazione ortofrutticola salernitana - A.O.Sa.	Via Roma, 26 - Nocera Inferiore (Salerno)
26- 4-1979	78	Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - A.P.O.C.	Corso Garibaldi, 194 - Salerno
28- 8-1969 8- 6-1979	7	Consorzio Cooperativo produttori agricoli Concopra - Associazione produttori ortofrutticoli	Via Segantini, 10 - Trento
14- 9-1979	79	Società Cooperativa - L'Agrumaria centrale ortofrutticola di Caulonia	Via Allaro - Caulonia Marina (Reggio Calabria)
21- 3-1980	81	Associazione provinciale ortofrutticola agrumaria - A.P.O.A. - Esperia	Piazza Prefettura Pal. Ina - Catanzaro
21- 3-1980	80	Unione ortofrutticoltori associati UN.O.A.	Via Zara, 6 - Salerno
21- 3-1980	82	Associazione Casertana produttori ortofrutticoli - A.C.P.O.	Via Don Bosco, 46 - Caserta
24- 7-1981	84	Italia - Associazione tra produttori ortofrutticoli delle province di Agrigento e Caltanissetta	Contrada Aquilata - Canicattì
24- 7-1981	85	Sicilifrut - Associazione produttori ortofrutticoli . . .	Generale Arimondi, 2/Q - Palermo
24- 7-1981	86	A.P.P.O.A. - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via Monfalcone, 80 - Foggia
24- 7-1981	83	A.S.P.OR. - Associazione produttori ortofrutticoli . . .	Via G. Matteotti, 45 - Foggia
1- 9-1981	87	Associazione interprovinciale produttori agricoli - A.I.P.A.	Corso Butera, 169 - Bagheria
17- 9-1981	88	Associazione tra produttori ortofrutticoli « Etruria » . .	Via Campo di Marte, 28/b - Perugia
22- 9-1981	89	Associazione tra produttori agrumari ed ortoflorofrutticoli siciliani - APAOS	Via 12 Gennaio, 5 - Palermo
26- 3-1982	93	Cooperativa ortofrutticola siciliana a r.l.	Villabate (Palermo)
26- 3-1981	94	Associazione ortofrutticola - AGRO	Scafati (Salerno)
26- 3-1982	90	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari «A.P.O.A. Morgana »	Messina
26- 3-1982	91	Associazione Cooperative ortofrutticole del palermitano A.C.O.P.A.	Bagheria (Palermo)
26- 3-1982	92	Associazione tra produttori agrumicoli ed orticoli nel territorio delle province di Catania, Siracusa e limitrofe	Catania
13- 4-1982	95	Sud - APO - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari	Via Cavaniglia, 6 Foggia
13- 4-1982	96	Associazione produttori agrumicoli ed ortofrutticoli - A.P.A.O.	Via Tripoli, 10 - Siracusa

Data decreto iscrizione elenco nazionale	Numero codice	Denominazione associazione	Sede
26- 4-1982	97	Associazione lucana produttori ortofrutticoli - A.L.Pr.O. .	Via Giolitti, 61 - Matera
26- 4-1982	98	Coldiretti ortofrutticola associati C.O.A.	Via Daniele, 24 - Catanzaro
17- 5-1982	99	A.C.O. - Associazione coldiretti ortofrutticola ed agrumaria	Via Milelli, 23 - Cosenza
23- 7-1982	100	A.P.O.A.C. - Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumicoli del Campidano	San Sperato (Cagliari)
25-10-1982	101	Associazione produttori ortofrutticoli - Chieti - A.P.O.C.H.	Villa Tucci di Crecchio - Chieti
12- 1-1983	102	Associazione veneta produttori ortofrutticoli - A.VE.P.O.	Via Ulloa, 5 - Marghera
20- 1-1983	103	Associazione « I.C.A. - Imprese cooperative associate » . .	Via Cimitile, 15 - Nola (Napoli)
20- 1-1983	104	Associazione di produttori agrumicoli ed ortofrutticoli « Trinacria frutta »	Via XII Gennaio, 7 - Palermo
20- 1-1983	105	Associazione siciliana cooperative agrumicole ed ortofrutticole - A.S.C.A.O.	Corso Butera, 1 - Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	106	Associazione cooperative agricole siciliana - A.C.O.S. . .	Via A. De Gasperi, 261 - Villabate (Palermo)
23- 1-1983	107	A.P.A.S. Mediterranea - Associazione produttori agrumicoli della Sicilia	Corso Butera, 311 - Bagheria (Palermo)
20- 1-1983	108	Associazione denominata « Agroserre »	Via F. Crispo, 258 - Palermo
20- 1-1983	109	Associazione mediterranea di produttori ortofrutticoli .	Viale Regina Elena - Palazzo Guarnieri - Canicattì (Agrigento)
20- 1-1983	110	Associazione produttori ortofrutticoli ed agrumari - A.P.O.A.	Via Sangiuliano, 349 - Catania
20- 1-1983	111	Associazione produttori Agricola sud	Via G. D'Annunzio, 3 - Rosarno (Reggio Calabria)
7- 4-1983	112	Associazione produttori agricoli ed ortofrutticoli agrigentini A.P.A.O.A.	Ribera (Agrigento) Contrada Castellana

ALLEGATO 2

NORMATIVA DI QUALITA' DEL POMODORO INDUSTRIALE: CONCENTRATI - SUCCHI - POLPA O TRITURATO

1) DEFINIZIONE DEI PRODOTTI.

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi destinati all'industria conserviera per la produzione di derivati diversi dai pelati.

2) GENERALITÀ.

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione dei pomodori in varie categorie qualitative, sulla base di caratteristiche da essi presentate all'atto della consegna.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta, su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) CAMPIONATURA.

All'arrivo di ciascuna partita è prelevato un campione, rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3% della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro raccolto meccanicamente o, comunque, trasportato in contenitori di grosse dimensioni o alla rinfusa, il campione è costituito da un quantitativo fino a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori così prelevati sono pesati, selezionati in base ai loro caratteri individuali ed assegnati ad una delle categorie più avanti descritte.

Le percentuali rispettive delle diverse categorie stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita.

4) CLASSIFICAZIONE.

Categoria prima: sono assegnati a questa categoria i pomodori che presentano le seguenti caratteristiche:

a) maturazione completa e colore rosso su almeno il 90% circa della superficie del frutto con esclusione di parti verdi;

b) lesioni cicatrizzate di natura non parassitaria che non siano sede di insediamenti fungini secondari visibili;

c) lesioni non cicatrizzate, dovute a spacchi di sviluppo o lesioni meccaniche, di qualsiasi natura, purché non penetrino nel frutto per più di mm 5 e non siano sede di insediamenti fungini visibili;

d) assenza di lesioni causate da parassiti di qualsiasi natura;

e) assenza di alterazioni dovute a marciume apicale o scottature da sole aventi diametro superiore a 2,5 cmq per frutto, purché non siano sede di insediamenti fungini secondari visibili;

f) assenza di pomodori recanti strati di fango o terra aderenti alla superficie, non asportabili con il normale lavaggio.

Categoria seconda: sono assegnati a questa categoria i pomodori che, non soddisfacendo le esigenze della categoria precedente, presentino i seguenti requisiti;

a) tutti i difetti di colorazione, anche riguardanti parti verdi, purché non preponderanti. Le parti verdi in ogni caso non potranno superare il 20% della superficie del frutto;

b) assenza di lesioni parassitarie di origine fungina; gli insediamenti fungini secondari (su lesioni non cicatrizzate o su parti altrimenti necrotizzate) possono essere tollerati solo se assolutamente superficiali;

c) le scottature da sole aventi diametro non superiore a 3,5 cmq per frutto e che non siano sede di muffe;

d) assenza di pomodori recanti strati di fango o terra aderenti alla superficie, non asportabili con il normale lavaggio.

5) SCARTO.

Sono da considerare come scarto tutti i pomodori che non rientrano in alcuna delle categorie precedentemente definite; in particolare tutti i pomodori interessati da attacchi parassitari fungini, qualunque ne sia l'entità.

6) LIMITI DI ACCETTABILITA' DI UNA PARTITA.

Non sono da considerarsi accettabili e devono essere respinte le partite in cui i pomodori classificati come scarto superino il 5% in peso della partita. Sono da considerarsi come scarto anche le partite in cui i pomodori classificati nella seconda categoria superino il 30% in peso della partita; per le partite in cui, all'atto del controllo si riscontrino percentuali di categoria II fra il 21 e il 30% in peso, la partita può essere respinta salvo accordo fra le parti.

7) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO.

Il prezzo di cessione concordato dalle parti si applica alle partite comprensive della categoria I e della categoria II fino ad un massimo del 20% in peso di quest'ultima al netto dello scarto per il concentrato, mentre per i succhi, la polpa o triturato fino ad un massimo del 10% in peso della II categoria al netto dello scarto.

NORMATIVA DI QUALITA' DEL POMODORO INDUSTRIALE PER PELATI

1) DEFINIZIONE DEL PRODOTTO.

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi delle varietà destinate alla produzione industriale di pelati, come previsto dall'art. 1 della legge n. 96, eccezione fatta per la varietà « San Marzano ».

2) GENERALITA'.

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione del pomodoro sulla base delle caratteristiche presentate all'atto della consegna agli stabilimenti di trasformazione o ai centri di raccolta.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta su un campione prelevato secondo le norme indicate per la campionatura.

3) CAMPIONATURA.

All'atto della consegna di ciascuna partita è prelevato un campione rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3% della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro raccolto meccanicamente o comunque trasportato in contenitori di grosse dimensioni (cassoni) o alla rinfusa, il campione è costituito da un quantitativo pari a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori prelevati sono pesati e selezionati in base ai loro caratteri individuali.

Le percentuali riscontrate, stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita per la valutazione e utilizzate per l'accettabilità della partita stessa.

4) CLASSIFICAZIONE.

E' considerata, con le presenti norme, la produzione delle varietà a frutto allungato aventi un rapporto fra gli assi non inferiore a 1,30, tradizionalmente impegnate nella preparazione di pomodori pelati, ed avente le seguenti caratteristiche:

a) maturazione completa ed uniforme, colore rosso;
b) grado refrattometrico non inferiore a 4;
c) consistenza dell'intera bacca idonea per la pelatura;
d) assenza di peduncolo;
e) assenza di lesioni cicatrizzate che interessino la polpa;
f) assenza di marciume apicale;
g) assenza di lesioni parassitarie di ogni tipo che interessino la polpa;
h) assenza di insediamenti fungini di ogni tipo e dimensione;
i) assenza di fango o terra aderenti alla superficie e non asportabili con il normale lavaggio;
l) assenza di scottature da sole o di altre aree necrotiche;
m) forma sufficientemente regolare e corrispondente alle caratteristiche di ciascuna varietà, con esclusione dei frutti di lunghezza inferiore a 40 mm e di quelli scatolati o deformati.

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a*): aree gialle fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessino più del 10% della partita;
al punto *d*): peduncoli massimo l'1% dei frutti;
al punto *l*): scottature e aree necrotiche fino a 0,5 cmq per frutto.

5) SCARTO.

Le bacche che presentino marciume apicale (*f*), lesioni parassitarie (*g*), insediamenti fungini (*h*), fango o terra (*i*), sono considerate scarto.

6) LIMITI DI ACCETTABILITA' DI UNA PARTITA.

Non sono da considerare accettabili e devono essere respinte le partite in cui i pomodori classificati come scarto superino il 5% in peso della partita.

Quando la percentuale di pomodoro non rispondente ai requisiti della categoria sopra definita supera il 35% della partita al netto dello scarto, l'intera partita sarà respinta come pomodoro da pelare ed assoggettata alle norme di qualità previste per il pomodoro da concentrato. Possono essere respinte salvo accordo tra le parti, le partite in cui, all'atto del controllo, si riscontrino percentuali di pomodoro, non rispondente ai requisiti della categoria definita, compreso fra il 21% ed il 45% della partita al netto dello scarto.

NORMATIVA DI QUALITA' DEL POMODORO SAN MARZANO PROVENIENTE DALLE ZONE TIPICHE DELLA CAMPANIA E DESTINATO AD USO INDUSTRIALE.

1) DEFINIZIONE DEL PRODOTTO.

Le presenti norme si applicano ai pomodori freschi della varietà San Marzano destinati alla produzione industriale di pelati, come previsto dall'art. 1 della legge n. 96.

2) GENERALITA'.

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione del pomodoro sulla base delle caratteristiche presentate all'atto della consegna agli stabilimenti di trasformazione o ai centri di raccolta.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta su un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

3) CAMPIONATURA.

All'atto della consegna di ciascuna partita è prelevato un campione rappresentativo della medesima, formato da uno o più contenitori che la costituiscono fino ad un massimo del 3% della partita stessa.

Gli addetti al prelevamento del campione avranno cura di scegliere a caso i contenitori, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Per il pomodoro trasportato in contenitori di grosse dimensioni (cassoni), il campione è costituito da un quantitativo pari a circa l'1% del carico ed è prelevato avendo cura che risulti rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico.

I pomodori prelevati sono pesati e selezionati in base ai loro caratteri individuali.

Le percentuali riscontrate, stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita per la valutazione ed utilizzate per l'accettabilità della partita stessa.

4) CLASSIFICAZIONE.

I pomodori San Marzano destinati alla pelatura devono avere le seguenti caratteristiche qualitative:

a) forma allungata tipica;
b) maturazione completa ed uniforme, colore rosso tipico della varietà;
c) grado refrattometrico in inferiore a 4;
d) consistenza dell'intera bacca idonea per pelatura;

e) assenza di peduncolo;
f) lunghezza minima mm 60 calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stillare;
g) assenza di lesioni cicatrizzate che interessino la polpa;
h) assenza di marciume apicale;
i) assenza di lesioni parassitarie di ogni tipo che interessino la polpa;
l) assenza di insediamenti fungini di ogni tipo e dimensione;
m) assenza di fango o terra aderenti alla superficie e non asportabili con il normale lavaggio.

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a)*: frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varietà, purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *b)*: aree gialle fino ad un massimo di 1 cmq per frutto, purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *e)*: peduncoli: massimo 1% dei frutti.

5) LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLA PARTITA.

La partita viene rifiutata qualora oltre alle tolleranze di cui sopra, siano presenti pomodori aventi qualsiasi altro difetto (scarto) eccedente il 2% in peso dell'intera partita stessa.

Lo scarto è in ogni caso escluso dal conteggio.

NORMATIVA DI QUALITA' DELLE PESCHE PERCOCHE PER LA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE (SCIROPPATI)

1) DEFINIZIONE DEL PRODOTTO.

Le presenti norme si applicano alle percoche o varietà similari destinate alla produzione industriale di pesche sciroppate.

2) GENERALITA'.

Le norme hanno lo scopo di permettere la classificazione delle pesche sulla base delle caratteristiche presentate all'atto della consegna agli stabilimenti di trasformazione o ai centri di raccolta.

L'accertamento delle caratteristiche viene effettuato presso lo stabilimento o presso un centro di raccolta su un campione prelevato secondo le norme indicate per la campionatura.

3) CAMPIONATURA.

All'atto della consegna della partita è prelevato un campione, sufficientemente rappresentativo della partita stessa, formato da contenitori che la costituiscono secondo il seguente schema:

casse	fino a 100	4
	oltre 100	1 per ogni 100 o frazione
cassoni	fino a 12	2
	oltre 12	1 per le dozzine successive o frazioni

Per le pesche eventualmente raccolte meccanicamente o comunque trasportate in cassoni, il campione deve essere prelevato in maniera da risultare rappresentativo dell'intera stratificazione verticale del carico e deve rappresentare un quantitativo fino ad un massimo del 3% del carico.

L'addetto al prelevamento del campione ha cura di scegliere a caso il numero dei contenitori stabilito, variando la posizione del prelevamento da un carico all'altro.

Le pesche così prelevate, sono selezionate in base ai loro caratteri ed assegnate alle categorie successivamente descritte.

Le percentuali rispettive delle diverse categorie, stabilite per pesata, sono applicate all'intera partita e utilizzate per la determinazione dell'accettabilità.

4) CLASSIFICAZIONE.

Categoria A: sono assegnate a questa categoria le pesche che soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) devono essere mature, con polpa di consistenza atta alla destinazione. Si intende « consistente » il frutto che, inciso a mano lungo la linea di sutura fino al nocciolo, consenta per torsione il distacco delle due valve;

b) devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà, essere ben formate e costituite da mezzene uguali o con una differenza massima fra le stesse di mm 5;

c) il colore della polpa deve essere giallo con la tolleranza di venature rosse purché con caratteristiche della varietà;

d) devono raggiungere una circonferenza di cm 18 e non devono superare una circonferenza di cm 24. Eventuali calibri diversi sono rimandati alla contrattazione specifica;

e) devono essere esenti da marciume, da ammaccature, disfacimento apicale, larve, fori di insetti ed alterazioni del mesocarpo in genere;

f) devono essere esenti da lesioni cicatrizzate o macchie di qualsiasi natura, purché non interessino il mesocarpo.

Categoria B: sono assegnate a questa categoria le pesche che presentano i seguenti requisiti:

a) devono essere mature, con polpa di consistenza atta alla destinazione. Si intende « consistente » il frutto che, inciso a mano lungo la linea di sutura fino al nocciolo, consenta per torsione il distacco delle due valve;

b) i frutti possono presentare lievi difetti di forma con differenza massima tra le mezzene di mm 10;

c) il colore della polpa può essere giallo chiaro con sfumature verdastre;

d) devono raggiungere una circonferenza minima di cm 17. Eventuali calibri diversi sono demandati alla contrattazione specifica;

e) devono essere esenti da marciume, disfacimento apicale, larve, fori di insetti e alterazioni del mesocarpo in genere;

f) devono essere esenti da lesioni non cicatrizzate, comunque sono ammesse tali lesioni o macchie di qualsiasi natura, purché non penetrino nel mesocarpo per mm 3.

5) SCARTO.

Le pesche che non rientrano in alcuna delle categorie descritte precedentemente sono da considerare come scarto.

6) LIMITI PER ACCETTABILITA' DELLA PARTITA PER DESTINAZIONE SCIROPPATI.

Non sono da considerare accettabili e devono essere respinte le partite in cui le pesche classificate come scarto superano il 5% in peso della partita.

7) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO.

Il prezzo è fissato per la categoria A con una tolleranza massima del 15% in peso di pesche classificate di categoria B.

Il prodotto che non è classificabile in base alle presenti norme e che pertanto è da considerarsi a trasformazione industriale diversa dalle sciroppate è rinviata ad una specifica contrattazione tra le parti.

ALLEGATO 3

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEL PRODOTTO TRASFORMATO

A) Le pesche allo sciroppo devono possedere i seguenti requisiti:

pelli: non più di 10 cm^2/kg di prodotto sgocciolato;
pezzatura sufficientemente uniforme.

E' tollerata la presenza di soli frammenti di noccioli.

B) Le pere Williams allo sciroppo devono possedere i seguenti requisiti:

pelli: non più di 10 cm^2/kg di prodotto sgocciolato;
semi: non più di 5 semi per chilogrammo di prodotto sgocciolato.

Le pere devono essere pelate e detorsolate.

C) Le ciliege allo sciroppo, siano esse duroni ed altre ciliege dolci o amarene, con nocciolo o senza, devono avere colore sufficientemente uniforme.

Per le ciliege denocciolate la presenza di noccioli è tollerata in numero di tre per cento frutti.

I prodotti di cui ai punti *A)*, *B)* e *C)* devono, altresì, avere colore, e sapore caratteristici del frutto impiegato.

I frutti devono essere consistenti, cioè non devono essere sfrangiati ed eccessivamente molli al tatto.

I difetti (pezzi rotti o lacerati, colore, maturazione, cicatrici, ecc.) non devono rappresentare, sul prodotto sgocciolato, più del 25% per le pesche e per le pere, più del 15% per le ciliege.

Non è tollerata la presenza di pezzi di foglie, di peduncoli, di macchie necrotiche o di altre sostanze vegetali estranee.

D) I succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.02 C e 20.07 devono avere i seguenti requisiti:

zuccheri totali in misura non inferiore al 42% del residuo ottico refrattometrico al netto del sale aggiunto;

impurezze minerali insolubili non più di 25 mg/kg.

E) I pomodori pelati non interi devono possedere i seguenti requisiti:

peso sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto effettivo;

residuo ottico refrattometrico minimo: 4% al netto del sale aggiunto;

essere privi di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituite da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa e non presentate in misura sensibile maculature d'altra natura (parti depigmentate, residui di lesioni meccaniche o cicatrici di accrescimento) interessanti la parte superficiale del frutto. E' tollerata l'occasionale presenza di peduncoli.

I prodotti di cui ai punti *D*) ed *E*) devono avere colore, odore e sapore propri del prodotto ottenuto da pomodori rossi, sani e maturi.

Devono altresì avere non più del 40% di campi positivi, al conteggio Howard, per quanto concerne i succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.07, e non più del 60% di campi positivi per quanto concerne i pomodori pelati non interi, i succhi di pomodoro della voce doganale ex 20.02 C, nonché i prodotti di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 18 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 26 luglio 1979.

Il conteggio Howard viene determinato sul prodotto ottenuto omogeneizzando l'intero contenuto della confezione previa eliminazione delle eventuali bucce o semi e portato a residuo ottico refrattometrico 4%.

F) I pomodori pelati surgelati devono possedere tutti i requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, ad eccezione di quanto previsto all'art. 30, secondo comma, del decreto. Sono, inoltre, assoggettati alle norme di cui alla legge 27 gennaio 1968 e relativi decreti ministeriali del 15 giugno 1971 (norme per la vendita degli alimenti surgelati).

G) I fiocchi di pomodoro devono possedere i seguenti requisiti:

residuo secco non inferiore al 93%;

colore, odore e sapore caratteristici del pomodoro fresco.

(4771)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale del notariato

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 è stato costituito il collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale del notariato.

(4523)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Naj Oleari, con sede in Milano e stabilimento in Magenta, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Naj Oleari, con sede in Milano e stabilimento in Magenta, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Naj Oleari, con sede in Milano e stabilimento in Magenta, è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4793)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Molfetta

Con decreto 6 giugno 1983 del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area demaniale marittima e l'insistente porzione di manufatto di mq 40,42, ubicata nel comune di Molfetta (Bari), riportata nel nuovo catasto terreni del suddetto comune alla partita 1ª (partita speciale), foglio n. 55.

(4677)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Udine ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine 7 maggio 1983, l'Università degli studi di Udine è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla sig.ra Angela Denti Di Piraino in Pecile, consistente in L. 2.000.000 da destinarsi all'istituzione di un premio di laurea, intitolato al nome di «Domenico e Camilla Pecile» a favore di un laureato della facoltà di agraria dell'Università di Udine.

(4584)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Portogruaro

Con decreto interministeriale 11 luglio 1983, n. 148, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area ubicata in Portogruaro, riportata al catasto di Venezia al foglio 1, mappale 30, della superficie di mq 6.890.

(4800)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

Corso dei cambi dell'8 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1597,800	1597,800	—	1597,800	—	—	1597,700	1597,800	1597,800	—
Marco germanico .	592,110	592,110	—	592,110	—	—	591,850	592,110	592,110	—
Franco francese	196,860	196,860	—	196,860	—	—	196,880	196,860	196,860	—
Fiorino olandese .	529,810	529,810	—	529,810	—	—	529,850	529,810	529,810	—
Franco belga .	29,550	29,550	—	29,550	—	—	29,559	29,550	29,550	—
Lira sterlina .	2372,300	2372,300	—	2372,300	—	—	2372,500	2372,300	2372,300	—
Lira irlandese	1871 —	1871 —	—	1871 —	—	—	1870,500	1871 —	1871 —	—
Corona danese	164,720	164,720	—	164,720	—	—	164,700	164,720	164,720	—
E.C.U. .	1349,290	1349,290	—	1349,290	—	—	1349,290	1349,290	1349,290	—
Dollaro canadese	1292,300	1292,300	—	1292,300	—	—	1291,700	1292,300	1292,300	—
Yen giapponese .	6,530	6,530	—	6,530	—	—	6,534	6,530	6,530	—
Franco svizzero .	732,800	732,800	—	732,800	—	—	733,200	732,800	732,800	—
Scellino austriaco .	84,260	84,260	—	84,260	—	—	84,330	84,260	84,260	—
Corona norvegese .	212,490	212,490	—	212,490	—	—	212,620	212,490	212,490	—
Corona svedese .	202,330	202,330	—	202,330	—	—	202,350	202,330	202,330	—
FIM	277,850	277,850	—	277,850	—	—	278,550	277,850	277,850	—
Escudo portoghese	13,040	13,040	—	13,040	—	—	12,950	13,040	13,040	—
Peseta spagnola	10,481	10,481	—	10,481	—	—	10,483	10,481	10,481	—

Media dei titoli dell'8 agosto 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	39,750
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	90,825
» 6% » » 1970-85 .	86,850
» 6% » » 1971-86 .	83,400
» 6% » » 1972-87 .	78,900
» 9% » » 1975-90 .	76,150
» 9% » » 1976-91 .	75,250
» 10% » » 1977-92 .	77,275
» 12% (Beni Esteri 1980) .	72,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16% .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,800
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	99,900
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,075
» » » » 1-10-1981/83 .	100,275
» » » » 1-11-1981/83 .	100,500
» » » » 1-12-1981/83 .	100,600
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,350
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,100
» » » » 1- 6-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,350
» » » » 1- 3-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,800
» » » » 1-10-1982/84 .	99,700
» » » » 1-11-1982/84 .	99,900
» » » » 1-12-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 7-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,700
» » » » 1-10-1982/86 .	99,950
» » » » 1-11-1982/86 .	99,950
» » » » 1-12-1982/86 .	100 —
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1983 .	99,200
» » » 12% 1- 1-1984 .	98,150
» » » 12% 1- 4-1984 .	96,800
» » » 18% 1- 4-1984 .	100,400
» » » 12% 1-10-1984 .	99,250
» » » 18% 1- 1-1985 .	100,750
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	84,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	102,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 agosto 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1597,750
Marco germanico	591,980
Franco francese	196,870
Fiorino olandese	529,830
Franco belga	29,557
Lira sterlina	2372,400
Lira irlandese	1870,750
Corona danese	164,710
E.C.U.	1349,290
Dollaro canadese	1292 —
Yen giapponese	6,532
Franco svizzero	733 —
Scellino austriaco	84,295
Corona norvegese	212,555
Corona svedese	202,340
FIM	278,200
Escudo portoghese	12,995
Peseta spagnola	10,482

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Corso dei cambi del 9 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1592,700	1592,700	—	1592,700	—	—	1592,800	1592,700	1592,700	—
Marco germanico .	592,420	592,420	—	592,420	—	—	592,590	592,420	592,420	—
Franco francese	196,870	196,870	—	196,870	—	—	196,900	196,870	196,870	—
Fiorino olandese	530,280	530,280	—	530,280	—	—	530,170	530,280	530,280	—
Franco belga .	29,589	29,589	—	29,589	—	—	29,583	29,589	29,589	—
Lira sterlina	2379,400	2379,400	—	2379,400	—	—	2376,500	2379,400	2379,400	—
Lira irlandese	1872,700	1872,700	—	1872,700	—	—	1870 —	1872,700	1872,700	—
Corona danese	164,870	164,870	—	164,870	—	—	164,890	164,870	164,870	—
E.C.U. .	1350,510	1350,510	—	1350,510	—	—	1350,510	1350,510	1350,510	—
Dollaro canadese	1289 —	1289 —	—	1289 —	—	—	1289,900	1289 —	1289 —	—
Yen giapponese .	6,537	6,537	—	6,537	—	—	6,538	6,537	6,537	—
Franco svizzero .	732,970	732,970	—	732,970	—	—	731,600	732,970	732,970	—
Scellino austriaco .	84,333	84,333	—	84,333	—	—	84,360	84,333	84,333	
Corona norvegese .	212,510	212,510	—	212,510	—	—	212,620	212,510	212,510	—
Corona svedese .	202,140	202,140	—	202,140	—	—	202,200	202,140	202,140	—
FIM	278,930	278,930	—	278,930	—	—	279 —	278,930	278,930	—
Escudo portoghese	13,040	13,040	—	13,040	—	—	13,100	13,040	13,040	—
Peseta spagnola	10,494	10,494	—	10,494	—	—	10,494	10,494	10,494	—

Media dei titoli del 9 agosto 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	39,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	90,825
» 6 % » » 1970-85 .	86,850
» 6 % » » 1971-86 .	83,400
» 6 % » » 1972-87 .	78,900
» 9 % » » 1975-90 .	76,150
» 9 % » » 1976-91 .	75,250
» 10 % » » 1977-92 .	77,275
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,800
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	99,900
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,075
» » » 1-10-1981/83 .	100,275
» » » » 1-11-1981/83 .	100,500
» » » » 1-12-1981/83 .	100,600
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,350
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,100
» » » » 1- 6-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,350
» » » » 1- 3-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,075
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 6-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 7-1982/84	99,900
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,800
» » » » 1-10-1982/84 .	99,700
» » » » 1-11-1982/84 .	99,900
» » » » 1-12-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 7-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,700
» » » » 1-10-1982/86 .	99,950
» » » » 1-11-1982/86 .	99,950
» » » » 1-12-1982/86 .	100 —
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	99,200
» » » 12 % 1- 1-1984 .	98,450
» » » 12 % 1- 4-1984 .	96,800
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,400
» » » 12 % 1-10-1984 .	99,250
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	101,350
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1983

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1592,750	Dollaro canadese .	1289,450
Marco germanico .	592,505	Yen giapponese	6,537
Franco francese	196,885	Franco svizzero .	732,285
Fiorino olandese	530,225	Scellino austriaco .	84,346
Franco belga .	29,586	Corona norvegese .	212,565
Lira sterlina .	2377,950	Corona svedese .	202,170
Lira irlandese	1871,350	FIM	278,965
Corona danese .	164,880	Escudo portoghese	13,070
E.C.U.	1350,510	Peseta spagnola	10,494

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici provinciali, per esami, a complessivi cinquecentosessantaquattro posti di operatore di esercizio U.P., categoria quarta, del personale dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797, alle rispettive categorie secondo le nuove declarazioni di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve di posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi provinciali, per esami, a complessivi cinquecentosessantaquattro posti di operatore esercizio U.P. in prova del personale dell'esercizio nella categoria quarta allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della qualifica stessa presso le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nell'allegato *A* al presente decreto;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive leggi a modificazione e integrazione, in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n 33;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 15, primo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e dato atto che viene fatta salva la percentuale dei posti riservati al personale della terza categoria nella misura stabilita con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4614;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi concorsi pubblici provinciali, per esami, per la nomina alla qualifica di operatore di esercizio U.P. in prova del personale dell'esercizio, quarta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni da conferire presso le direzioni provinciali indicate nell'allegato *A*.

La partecipazione è limitata per ciascun aspirante ai posti relativi ad una sola provincia, la cui scelta deve essere espressamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, di conferire agli idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, i posti che si renderanno disponibili presso ciascuna provincia entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti saranno applicati presso gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale della provincia per la quale hanno concorso per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non potranno essere trasferiti né distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso del diploma d'istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buon condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 12).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di operatore esercizio U.P. (quarta categoria);

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che producono domande di partecipazione per più province fra quelle elencate nell'allegato *A* ovvero per uffici centrali.

Oltre ai casi di cui sopra, l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale si intende concorrere entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi miliari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego o di lavoro;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) di non aver presentato domande di partecipazione allo stesso concorso per altre province.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7ª e 8ª categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di preferenza nella nomina saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 10.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente, anche se in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore all'ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.

Alla commissione del concorso a sei posti da conferire nella provincia di Aosta potrà essere aggregato un membro aggiunto per gli esami di lingua francese, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza, ovvero tra funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 8.

Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da un colloquio tendente ad accertare la conoscenza di: *a*) nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare con speciale riguardo alle principali linee di comunicazione interne dell'Italia; *b*) nozioni sui diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato; *c*) nozioni elementari sulla organizzazione e sui compiti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; *d*) elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

Per il concorso a sei posti da conferire nella provincia di Aosta il colloquio comprenderà anche una conversazione in lingua francese in cui il candidato dovrà dimostrare di saper parlare detta lingua.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 9.

Diario d'esame

L'avviso per la presentazione alla prova d'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Per essere ammessi all'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata su un foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame e intendano far valere titoli di preferenza utili, a parità di merito, ai fini della loro collocazione nella graduatoria definitiva, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla direzione compartimentale nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto la prova stessa, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto la suddetta prova.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere m), n), o), ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti di guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera m) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dello I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dalla amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere f), g), h), i), l), m), n) ed o), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere m), n) ed o), ed i figli degli invalidi di cui alle lettere g), h) ed l), dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11.
Graduatorie di merito - Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso la graduatoria generale di merito dei concorrenti verrà formata secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ciascun concorso le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel *Bollettino ufficiale* del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inscritto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.
Visita medica

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie saranno sottoposti ad una visita sanitaria, da effettuarsi a cura di medici fiduciari p.t., senza appello.

L'eventuale esito negativo della visita sanitaria comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dalla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate nonché dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 13.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autenticata di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito allo estero dovranno produrre anche la dichiarazione di equipollenza con il corrispondente titolo di studio previsto dall'ordinamento scolastico italiano rilasciata dal competente provveditorato agli studi ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 5;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica

e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dallo art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quello che comportano le menomazioni descritte nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'Autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6), debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale della provincia per la quale hanno concorso.

Coloro che non assumono servizio, senza giustificato motivo nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1983
Registro n. 23 *Poste, foglio n.* 254

ALLEGATO A

DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Piemonte - Valle d'Aosta

Concorsi per le province di:

Alessandria	posti 6
Asti .	» 6
Cuneo	» 6
Aosta	» 6
Novara	» 6
Torino	» 6
Vercelli	» 6

Liguria

Concorsi per le province di:

Genova	posti 6
Imperia .	» 6
La Spezia	» 6
Savona	» 6

Lombardia

Concorsi per le province di:

Bergamo	posti 6
Brescia	» 6
Como	» 6
Cremona .	» 6
Mantova .	» 6
Milano	» 6
Pavia	» 6
Sondrio	» 6
Varese	» 6

Trentino-Alto Adige

Concorso per la provincia di:

Trento	posti 6

Veneto

Concorsi per le province di:

Belluno	. posti 6
Padova	» 6
Rovigo	» 6
Treviso	» 6
Venezia	» 6
Verona	» 6
Vicenza	» 6

Friuli-Venezia Giulia

Concorsi per le province di:

Udine	posti 6
Gorizia	» 6
Trieste	» 6
Pordenone	» 6

Emilia-Romagna

Concorsi per le province di:

Bologna .	posti 6
Ferrara	» 6
Forlì	» 6
Modena	» 6
Parma	» 6
Piacenza .	» 6
Ravenna .	» 6
Reggio Emilia	» 6

Toscana

Concorsi per le province di:

Arezzo	posti 6
Firenze	» 6
Grosseto .	» 6
Livorno	» 6
Lucca	» 6
Massa Carrara	» 6
Pisa .	» 6
Pistoia	» 6
Siena	» 6

Marche - Umbria

Concorsi per le province di:

Ancona	posti 6
Ascoli Piceno	» 6
Macerata	» 6
Pesaro	» 6
Perugia	» 6
Terni	» 6

Lazio

Concorsi per le province di:

Frosinone	posti 6
Latina	» 6
Rieti	» 6
Roma	» 6
Viterbo	» 6

Abruzzo - Molise

Concorsi per le province di:

L'Aquila	posti 6
Campobasso	» 6
Chieti	» 6
Isernia	» 6
Pescara	» 6
Teramo	» 6

Campania

Concorsi per le province di:

Avellino	posti 6
Benevento	» 6
Caserta	» 6
Napoli	» 6
Salerno	» 6

Puglia - Lucania

Concorsi per le province di:

Bari	posti 6
Brindisi	» 6
Foggia	» 6
Lecce	» 6
Taranto	» 6
Matera	» 6
Potenza	» 6

Calabria

Concorsi per le province di:

Catanzaro	posti 6
Cosenza	» 6
Reggio Calabria	» 6

Sicilia

Concorsi per le province di:

Agrigento	posti 6
Caltanissetta	» 6
Catania	» 6
Enna	» 6
Messina	» 6
Palermo	» 6
Ragusa	» 6
Siracusa	» 6
Trapani	» 6

Sardegna

Concorsi per le province di:

Cagliari	posti 6
Nuoro	» 6
Oristano	» 6
Sassari	» 6

ALLEGATO *B*

SCHEMA DI DOMANDA

(Da compilare a cura del candidato a macchina o a stampatello)

Al fine di agevolare gli adempimenti del centro elaborazione dati si raccomanda vivamente di compilare la domanda di partecipazione al concorso utilizzando il presente modello che può essere staccato dalla «Gazzetta Ufficiale» ovvero riprodotto con macchina fotocopiatrice.

Alla DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER - Ufficio I -
Concorsi - c.a.p. . . . .

Oggetto: *Concorso a sei posti di operatore di esercizio - quarta categoria - per la provincia di* . . . . (2), (Decreto ministeriale n. 4867 del 2 giugno 1983).

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indicato in oggetto.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

Cognome . (3).

Nome .

Luogo di nascita . . Prov. .

Data di nascita

Indirizzo

(via/piazza - numero civico)

Comune di residenza . . Prov. .

C.a.p. . tel. . stato civile .

Ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . (4) (es.: coniugato; o coniugato con n. . . figli; invalido di guerra o civile; profugo; orfano o vedova di caduto in guerra o per servizio; ecc. . .)
o all'esenzione del limite massimo di età perché . . (5).

a) E' cittadino italiano SI NO (6).

b) Gode dei diritti politici SI NO (7).

c) Non ha precedenti penali SI NO (8).

d) Titolo di studio istituto .
data conseguimento

e) Posizione militare . (9).

f) E' impiegato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Ufficio .
con la qualifica di . . . . dal .

g) E' stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione ai sensi art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (10) SI NO

h) Ha presentato domanda di partecipazione per la sola provincia di .

i) E' disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio nell'ambito territoriale della direzione provinciale prescelta.

l) . (11).

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni di indirizzo.

(data) (firma del candidato da autenticare) (12)

SPAZIO PER AUTENTICA (12)

Spazio per marca da bollo da L. 3000

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Domanda nei termini **SI** **NO**

Domanda con firma autografa **SI** **NO**

Eventuali motivi di esclusione

Il revisore

NOTE

(1) Indicare la direzione compartimentale nella cui circoscrizione territoriale è compresa la provincia per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad una sola provincia.

(2) Indicare la direzione provinciale per la quale si intende concorrere.

(3) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(5) Indicare uno dei motivi di cui all'art. 3, ultimo comma, del bando di concorso.

(6) Cancellare la voce che non interessa.

(7) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali, precisare i motivi a tergo della domanda.

(8) In caso di precedenti penali, anche se pendenti, indicarli a tergo della domanda.

(9) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perché riformato e rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(10) Nell'affermativa indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(11) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(12) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4750)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti di impiego civile nel ruolo amministrativo della ex carriera esecutiva dei coadiutori del Ministero della marina mercantile, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo amministrativo della ex carriera esecutiva dei coadiutori del Ministero della marina mercantile quattro posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui e cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 3.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili - Ministero della difesa - Palazzo Esercito.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle corredate della documentazione di cui sopra e cenno alla già citata Direzione generale per gli impiegati civili di questo Ministero.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma degli articoli 1 e 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento,

a domanda, saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al quarto livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, rideterminato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello.

Roma, addì 26 luglio 1983

Il Ministro: LAGORIO

(4828)

Integrazione al bando di arruolamento volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, per l'anno 1983, di duemiladuecento volontari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1982, con il quale è stato indetto per l'anno 1983 l'arruolamento di duemiladuecento volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1982, registro n. 22, foglio n. 11 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1982);

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212 «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza»;

Decreta:

Art. 1.

I militari da arruolare nel Corpo equipaggi militari marittimi nell'anno 1983 in base al bando di concorso indetto con decreto ministeriale 8 aprile 1982 sono assoggettati alla ferma volontaria di durata tre anni e sei mesi.

Art. 2.

I volontari arruolati conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, i gradi o la classifica di:

1) comune di prima classe: al compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento;

2) sottocapo: al compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento;

3) sergente: dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio dall'arruolamento.

Art. 3.

Al compimento della ferma di cui all'art. 1 i sergenti possono partecipare, a domanda, ai concorsi per il passaggio in servizio permanente, secondo le modalità stabilite al titolo II, capo II, della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art. 4.

Sono abrogate le agevolazioni per i giovani licenziati dagli istituti professionali di Stato previste dall'art. 10 del decreto ministeriale 8 aprile 1982.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1983
Registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 80

(4804)

Integrazione al bando di arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, per l'anno 1984, di duemiladuecento volontari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1983, con il quale è stato indetto per l'anno 1984 l'arruolamento di duemiladuecento volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1983, registro n. 16, foglio n. 302 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 giugno 1983);

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212 « Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza »;

Decreta:

Art. 1.

I militari da arruolare nel Corpo equipaggi militari marittimi nell'anno 1984 in base al bando di concorso indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1983 sono assoggettati alla ferma volontaria di durata tre anni e sei mesi.

Art. 2.

Possono partecipare all'arruolamento i giovani che, fermi restando i rimanenti requisiti prescritti dall'art. 5 della legge 10 maggio 1983, n. 212, compiano il diciassettesimo anno e non abbiano superato il ventiquattresimo nell'anno 1984.

Art. 3.

I volontari arruolati conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, i gradi o la classifica di:

1) comune di prima classe: al compimento del terzo mese di servizio dall'arruolamento;

2) sottocapo: al compimento del settimo mese di servizio dall'arruolamento;

3) sergente: dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio dall'arruolamento.

Art. 4.

Al compimento della ferma di cui all'art. 1 i sergenti possono partecipare, a domanda, ai concorsi per il passaggio in servizio permanente, secondo le modalità stabilite al titolo II, capo II, della legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art. 5.

Sono abrogate le agevolazioni per i giovani licenziati dagli istituti professionali di Stato previste dall'art. 10 del decreto ministeriale 13 aprile 1983.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1983
Registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 81

(4805)

OSPEDALE « S. GIOVANNI CALIBITA » FATEBENEFRATELLI DI ROMA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ospedale gestito dall'ente religioso in Roma.

(326/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « V. BUZZI » DI MILANO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(321/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 221 del 12 agosto 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Banca d'Italia: Concorso per titoli, riservato ai cittadini italiani laureati posteriormente al 31 marzo 1981, a sei borse di studio.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832230)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi ai concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.